

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI
3. DEFINIZIONI
4. AMBITO DELL'INTERVENTO
5. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
6. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI GARANZIA DI LEGALITÀ
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ORDINI
8. CONDIZIONI ECONOMICHE
9. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
10. RISERVATEZZA
11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
12. UTILIZZO DEL CERTIFICATO
13. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SISTEMA ED EVENTUALI MODIFICHE
14. MODIFICHE DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE
15. OUTSOURCING
16. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
17. DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
18. CAUSA DI FORZA MAGGIORE
19. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
20. LIMITI DELLE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E RESPONSABILITÀ
21. RESPONSABILITÀ E CLAUSOLA DI DECADENZA
22. GERARCHIA DELLE FONTI CONTRATTUALI
23. USO DEL MARCHIO
24. COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE
25. RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO DI CEC
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
27. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
28. SEGNALAZIONI/RICORSI

All. A Elenco dei documenti specifici di certificazione

Sigla	Rev.	Descrizione delle modifiche	Redatto	Verificato	Approvato	Data
CG 01	6	Modificato § 19.3 e All. A.	P. Picollo 	F. Pertusati 	S. Morra 	2023-12-01

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le condizioni generali di contratto che CEC applica nelle attività di accertamento della conformità nonché delle ispezioni periodiche in esercizio di attrezzature fisse e trasportabili.

Nell'Allegato A al presente documento è riportato l'elenco degli specifici regolamenti di certificazione applicabili alle varie tipologie di valutazione della conformità che CEC effettua.

2. RIFERIMENTI

Si applicano come riferimento le normative oggetto della certificazione nella loro ultima edizione valida.

3. DEFINIZIONI

Si applicano le seguenti definizioni.

- Certificato:** documento rilasciato da CEC a esito positivo dell'iter certificativo (esso può assumere anche denominazioni diverse, quali attestato, rapporto di ispezione, etc.).
- Accertamento della conformità:** verifica positiva da parte di CEC circa la conformità del prodotto al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del certificato.
- Rivalutazione della conformità:** procedura di cui all'Allegato III della direttiva 2010/35/UE per verificare le attrezzature a pressione trasportabili già immesse sul mercato siano conformi ai pertinenti requisiti delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.
- Ispezione periodica:** procedure di cui agli Allegati della direttiva 2008/68/CE atte ad accertare che le attrezzature a pressione trasportabili continuano a soddisfare i requisiti della direttiva 2010/35/UE.
- Ispezione di messa in servizio:** procedura per la verifica di primo impianto delle attrezzature o insiemi installati e assemblati dall'Utilizzatore eseguita secondo gli art. 4 e 5 del Decreto 1 Dicembre 2004, n. 329.
- Verifiche periodiche:** procedure finalizzate ad accertare la conformità delle attrezzature di lavoro, di cui all'art. 71 e all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
- Documento normativo:** documento o insieme di documenti che fornisce regole, direttive o caratteristiche inerenti determinate attività o i loro risultati, rispetto ai quali CEC compie la sua attività di verifica della conformità.
- CEC:** si intende CEC S.c.a r.l.
- Organizzazione:** soggetto Cliente (Fabbricante / Utilizzatore) che stipula il contratto con CEC cui si applicano le presenti condizioni.
- Prodotto:** prodotti che sono oggetto di verifica da parte di CEC, come specificato nei documenti contrattuali.
- Ispettore:** soggetto incaricato da CEC di svolgere le attività di accertamento della conformità e/o di Ispezione e Verifica secondo i Regolamenti CEC applicabili.

4. AMBITO DI INTERVENTO

4.1 Mediante il contratto, CEC si impegna a svolgere l'accertamento della conformità del prodotto rispetto al documento normativo di riferimento e, in caso di esito positivo, a emettere il relativo certificato di conformità o altro documento attestante l'esito positivo della verifica.

4.2 CEC non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della valutazione di conformità e/o di Ispezione e Verifica, né in merito all'emissione del certificato finale.

L'Organizzazione riconosce espressamente che il certificato sarà rilasciato da CEC esclusivamente al ricorrere di tutte le necessarie condizioni di legge e che l'eventuale mancata emissione dello stesso, ovvero la successiva sospensione e/o ritiro, in quanto dovute alla mancanza dei requisiti rispetto alla normativa di riferimento, non comporta alcuna responsabilità di CEC né inadempimento dello stesso.

4.3 È esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell'Organizzazione dei requisiti /prodotto oggetto di valutazione di conformità.

4.4 L'Organizzazione riconosce che un potenziale conflitto di interessi può determinare l'impossibilità per CEC di erogare il proprio servizio.

A tale fine essa si obbliga a comunicare a CEC, ove applicabile, la ragione sociale del consulente e il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente le attività.

L'Organizzazione si obbliga inoltre a comunicare a CEC ogni variazione di tali soggetti.

4.5 L'Organizzazione riconosce che un potenziale conflitto di interessi può insorgere anche successivamente alla stipula del contratto e sino momento della sua completa esecuzione.

In tale caso sarà facoltà di CEC di recedere dal contratto con efficacia immediata.

In tale ipotesi CEC conserverà il diritto a ottenere il corrispettivo delle prestazioni svolte sino al momento del recesso.

5. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

5.1 Costituiscono oggetto di verifica ai fini dell'emissione del certificato solo i prodotti come specificati nella documentazione contrattuale ovvero nel modello di offerta.

5.2 L'accertamento della conformità sarà condotto da CEC sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall'Organizzazione nella richiesta di intervento o, ove applicabile, nella domanda di certificazione.

CEC opererà secondo le autorizzazioni riportate nella Tabella in Allegato A, in funzione della specifica attività di certificazione richiesta.

5.3 Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, le attività di verifica svolte da CEC ai fini dell'accertamento della conformità del prodotto avvengono secondo i Regolamenti CEC applicabili.

6 REQUISITI COGENTI E LIMITI DI GARANZIA DI LEGALITÀ

6.1 L'Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di validità del certificato a tutti i requisiti di natura cogente – quali leggi, regolamenti, etc. di tipo internazionale, nazionale o locale – applicabili ai propri servizi, prodotti, personale.

6.2 La certificazione riguarda solo la conformità del prodotto al documento normativo di riferimento e non comporta, pertanto, da parte di CEC, alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei suddetti requisiti da parte dell'Organizzazione.

L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CEC.

7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ORDINI

7.1 Gli ordini devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- inoltrando l'offerta formulata da CEC debitamente sottoscritta per accettazione;
- qualora l'Organizzazione manifesti l'esigenza di emettere un proprio ordine formale, quest'ultimo dovrà essere formulato su carta intestata dell'Organizzazione medesima, con indicazione degli estremi dell'offerta pervenuta da parte di CEC, la quale dovrà essere in ogni caso allegata al suddetto ordine, debitamente sottoscritta.

7.2 Eventuali extra costi non previamente prevedibili, così come eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quanto inizialmente concordato, richieste dall'Organizzazione e/o resasi necessarie nel corso dell'espletamento dell'attività, dovranno essere regolate e formalizzate attraverso una modifica dell'ordine, ovvero con l'emissione di un ordine integrativo rispetto a quello inizialmente emesso.

8 CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 A titolo di corrispettivo per le prestazioni concordate, l'Organizzazione corrisponderà al CEC gli importi indicati nell'offerta, ovvero, in caso di mancata previsione, gli importi di cui alla tariffa di CEC in vigore alla data di inizio di esecuzione della prestazione.

8.2 Qualora i risultati delle valutazioni e/o il rilascio della certificazione richiedessero attività supplementari non espressamente previste, per tali ultime attività sarà dovuto dall'Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all'effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base delle tariffe unitarie indicate nell'offerta.

8.3 Quando non espressamente concordato o indicato nell'offerta, le spese sostenute da CEC per l'espletamento dell'attività di verifica saranno a carico dell'Organizzazione; in tal caso, l'Organizzazione potrà chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.

8.4 Ove non diversamente previsto dall'offerta o altri documenti contrattuali, gli importi dovuti al CEC per corrispettivo e spese saranno pagati dall'Organizzazione entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

8.5 I compensi per l'attività svolta da CEC saranno dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto e/o di impossibilità a effettuare la valutazione/ispezione per causa imputabile all'Organizzazione.

8.6 Il rilascio del certificato di conformità da parte di CEC è comunque subordinato all'effettivo saldo delle fatture precedentemente emesse.

9 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

9.1 L'Organizzazione si impegna a fornire tutte le informazioni e il supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione completa inerente il prodotto per il quale è richiesta la valutazione, nonché a consentire l'accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione.

9.2 L'Organizzazione garantisce la veridicità e la rispondenza alle effettive condizioni in essere delle informazioni e dei dati tecnici forniti, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di informazioni non veritiere e/o a omissioni, impegnandosi altresì a tenere indenne, sollevato e manlevato CEC da eventuali addebiti e/o pretese e/o, comunque, da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante da tali condotte od omissioni.

10 RISERVATEZZA

10.1 CEC si impegna a mantenere la riservatezza relativamente alle informazioni e alla documentazione fornita dall'Organizzazione e di cui è venuta a conoscenza nell'espletamento dell'attività di valutazione e certificazione.

10.2 CEC, in deroga a quanto indicato al punto 10.1, potrà divulgare informazioni relative all'Organizzazione per obblighi di legge o se espressamente richieste da Autorità Pubbliche.

10.3 L'Organismo di accreditamento può richiedere la partecipazione di suoi osservatori ai processi di valutazione effettuati da CEC, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da CEC stesso siano conformi a documento normativo di riferimento.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non si potrà procedere alle attività di valutazione della conformità.

11 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

11.1 L'Organizzazione ha il dovere di informare immediatamente CEC di tutti i cambiamenti e/o modifiche che potrebbero incidere sull'oggetto della certificazione o sui requisiti di certificazione.

11.2 Inoltre, l'Organizzazione si impegna nei confronti di CEC a:

- notificare immediatamente tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revocche di autorizzazioni, concessioni, etc., relativamente ad aspetti legati all'oggetto della certificazione;
- notificare immediatamente eventuali procedimenti legali in corso o in sentenze passate in giudicato inerenti l'oggetto della certificazione, che riguardano direttamente l'Organizzazione o persone fisiche che la rappresentino, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- tenere informato CEC sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

11.3 In relazione a quanto sopra, CEC potrà eseguire audit/verifiche straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.

11.4 Inoltre, CEC informerà tempestivamente gli Organismi di accreditamento/autorizzazione e le Autorità di vigilanza (Ministeri Competenti) a riguardo dell'evento suddetto.

12 UTILIZZO DEL CERTIFICATO

12.1 L'Organizzazione può fare dichiarazioni in materia di certificazione solo per le attività per le quali il certificato è stato rilasciato.

12.2 La certificazione non può essere utilizzata in qualsiasi forma che possa screditare CEC o essere fuorviante.

12.3 Se il certificato è sospeso, ritirato o scaduto, l'Organizzazione deve porre fine a qualsiasi pubblicità che si riferisca in alcun modo alla certificazione, così come specificato ai §§ 19 e 24 delle presenti Condizioni Generali.

13 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SISTEMA ED EVENTUALI MODIFICHE

13.1 L'Organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura e Organizzazione conforme ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

13.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, interruzione dell'attività, ecc.), l'Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a CEC, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di audit/verifiche straordinari/supplementari.

13.3 Se un'Organizzazione certificata intende modificare il campo di validità della certificazione, deve farne richiesta scritta a CEC, che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.

14 MODIFICHE DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE

14.1 CEC si riserva la facoltà di modificare l'iter di certificazione, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dagli Enti di accreditamento.

In tal caso, CEC dovrà darne comunicazione con anticipo all'Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

14.2 Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell'Organizzazione.

15 OUTSOURCING

15.1 Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, CEC potrà avvalersi anche di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.

Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su CEC, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

15.2 Per l'eventuale subappalto di parti di attività (es. prove affidate a un Laboratorio qualificato), viene chiesto preventivamente il consenso del cliente.

16 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

16.1 L'Organizzazione deve fornire a CEC informazioni complete e dettagliate in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro in cui gli ispettori sono destinati a operare e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate, ai sensi della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

16.2 L'Organizzazione si impegna ad adempiere agli oneri di collaborazione e cooperazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurando altresì agli ispettori incaricati da CEC l'assistenza di proprio personale responsabile, anche allo scopo di trasmettere tutte le informazioni inerenti i rischi specifici che esistono nel luogo di lavoro e ragguagliare compiutamente circa l'esistenza di particolari norme o modalità di sicurezza.

16.3 Qualora l'ispettore incaricato da CEC si accerti, durante lo svolgimento delle attività di valutazione presso l'Organizzazione, che la stessa non abbia messo in atto le adeguate garanzie a salvaguardia della salute e sicurezza dell'ispettore stesso, questi interromperà l'attività, informando formalmente l'Organizzazione; l'attività potrà essere ripresa solo dopo la risoluzione del problema; tutti gli extra-oneri imputabili alla sospensione dell'attività saranno a carico dell'Organizzazione.

16.4 Si riportano di seguito le principali attività da compiere in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009, con la precisazione che tale elenco non può ritenersi esaustivo; resta pertanto inteso che le parti dovranno attivarsi per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti in materie di sicurezza nei luoghi di lavoro: - *nel caso in cui il servizio richiesto sia da espletare nell'ambito di attività che rientrano nell'ambito del Titolo IV "Cantieri Temporanei o Mobili", l'Organizzazione è tenuta a fornire, come parte integrante del contratto, il "PSC" (Piano di Sicurezza e Coordinamento), come stabilisce l'art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento - comma 1); - nel caso in cui il servizio richiesto sia da espletare nell'ambito di contratti di appalto, l'Azienda/Organizzazione dovrà inviare il proprio DUVRI, come stabilisce l'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.....omissis.."); - nel caso in cui le attività non ricadano nei riferimenti citati, l'Azienda/Organizzazione è tenuta a dare una comunicazione scritta dei rischi in cui potrebbe incorrere (art 101 - Obblighi di trasmissione - comma 3).*

17 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Quando previsto ogni singolo contratto ha validità limitata e specificata nel medesimo e, ove non diversamente pattuito, consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R.

17.2 Nell'ipotesi di cui al § 17.1 restano in vigore per il tempo residuo di validità del certificato tutte le disposizioni del presente che sono funzionali a un corretto mantenimento del sistema/prodotto in conformità al documento normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di CEC di effettuare gli audit/verifiche programmati o quelli comunque ritenuti opportuni qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.

Saranno pertanto dovuti a CEC tutti i corrispettivi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di efficacia del recesso.

17.3 In ogni caso CEC potrà risolvere il contratto con decorrenza immediata e senza alcun preavviso, con il conseguente venir meno di qualsivoglia obbligo nei confronti dell'Organizzazione, a seguito della violazione da parte di quest'ultima degli obblighi a suo carico stabiliti dalle presenti Condizioni Generali, dal singolo contratto e/o dal Regolamento di riferimento, compreso il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine di tolleranza, rimanendo l'Organizzazione obbligata al pagamento dei corrispettivi di cui ai punti precedenti, nonché al risarcimento di eventuali danni.

17.4 Fatto salvo quanto sopra, il contratto cesserà immediatamente in conseguenza della revoca del certificato, per qualunque motivo effettuata, nonché qualora una parte dichiari fallimento o cessi l'attività commerciale.

17.5 In caso di rescissione di un contratto, sarà vietato per l'Organizzazione commercializzare i prodotti marcati con il numero del CEC ancora presenti presso il magazzino dell'Organizzazione stessa al momento della rescissione.

18 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

CEC non sarà responsabile per ritardi e/o inadempienze nello svolgimento delle prestazioni contrattuali e/o per eventuali pregiudizi patiti dall'Organizzazione, se causati da forza maggiore.

Sono considerati cause di forza maggiore tutti gli eventi e/o i fatti non imputabili a CEC, che, intervenendo dopo la firma del contratto, causino pregiudizio e/o ritardo nell'espletamento delle prestazioni contrattuali o rendano quest'ultime impossibili da eseguire da parte di CEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire casi di forza maggiore: le dispute; gli scioperi, le serrate o altri impedimenti di carattere sindacale; gli incendi e le calamità naturali; ogni tipo di intervento, ritardo od omesso intervento da parte di Autorità Governative, ritardi e/o carenze dei trasporti, blocchi o restrizioni delle viabilità; in generale ogni causa di forza maggiore, al di là del possibile controllo di CEC.

Qualora le prestazioni da parte di CEC non possano avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, la loro esigibilità resta sospesa sino alla cessazione dell'impedimento, con conseguente estensione dei termini di consegna, salvo che la prestazione sia divenuta impossibile.

In ogni caso CEC farà quanto ragionevolmente compatibile con i propri programmi e impegni contrattuali in essere per recuperare il tempo perduto.

CEC non sarà comunque tenuto a sostenere alcuna spesa addizionale in relazione a tale recupero.

19 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

19.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento, il certificato può essere revocato o la sua validità sospesa da CEC in tutti i casi in cui l'oggetto di certificazione non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento.

19.2 La sospensione può derivare:

- a) dal mancato adeguamento da parte dell'Organizzazione alle modifiche del regolamento o del documento normativo comunicate da CEC;
- b) dalla mancata comunicazione di modifiche dell'Organizzazione incidenti sui requisiti della certificazione, ovvero delle caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione e comunque dalla violazione dell'obbligo di informazione di cui al § 11;
- c) dalla mancata informazione circa l'esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi a oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema;
- d) dal mancato pagamento da parte dell'Organizzazione dei corrispettivi dovuti a CEC.

19.3 Durante il periodo di sospensione, comunicata all'Organizzazione con PEC, l'Organizzazione stessa non può fare uso del Certificato (o qualificare il prodotto come certificato) e deve portare a conoscenza dei terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione.

La sospensione ha una durata massima come prevista dal regolamento applicabile: trascorso tale tempo, scatta il provvedimento di revoca di cui punto successivo.

19.4 La revoca può derivare:

- a) dalla mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del certificato nel termine comunicato da CEC;
- b) dalla cessazione dell'attività dell'Organizzazione (o della produzione del bene) oggetto di certificazione o sospensione della stessa per un periodo superiore a un anno;
- c) da una condanna dell'Organizzazione per fatti aventi a oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema o del prodotto oggetto di certificazione;
- d) qualora sia resa dall'Organizzazione una qualunque dichiarazione incompleta o non veritiera riguardo la certificazione o se il certificato è usato fuori dal proprio ambito di applicazione;
- e) qualora l'Organizzazione non intenda continuare a mantenere la certificazione, comunicandolo per iscritto.

19.5 A seguito della revoca, l'Organizzazione deve restituire il Certificato di conformità entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca da parte di CEC.

19.6 Nell'ambito dei doveri che gravano su CEC, questi potrà comunicare l'avvenuta sospensione, rinuncia o revoca della certificazione agli Enti di accreditamento e ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché inserire il relativo dato nel registro dei prodotti certificati (riservato alle autorità) sul proprio sito Internet.

20 LIMITI DELLE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E RESPONSABILITÀ

20.1 Il rilascio e il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente a oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto a un dato documento normativo di riferimento.

20.2 Il produttore/Fabbricante o l'Utilizzatore è e rimane l'unico responsabile, sia verso sé stesso, sia verso terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili e alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

L'Organizzazione si impegna a tenere indenne CEC e i suoi dipendenti e ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di CEC in base al presente contratto.

21 RESPONSABILITÀ E CLAUSOLA DI DECADENZA

21.1 Le prestazioni svolte da CEC sono sempre inquadrabili come servizi tecnici di natura intellettuale assoggettate alla sola obbligazione di "mezzi", quindi svincolate dal conseguimento di "risultato" e non riconducibili allo schema contrattuale di appalto e alla normativa a esso applicabile.

21.2 Fatto salvo il caso in cui sia accertata una responsabilità per dolo o colpa grave di CEC, in capo a quest'ultimo non sussisterà alcuna responsabilità per danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura e in qualunque modo causati e/o occasionati nell'espletamento della prestazione contrattuale.

21.3 In ogni caso CEC non è responsabile dei danni a qualunque titolo derivanti da fatti dolosi o colposi di terzi e/o collaboratori, con ciò derogando espressamente all'art. 1228 c.c.

21.4 Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di CEC dovrà essere avanzata dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo, salvo il caso di termini di legge più brevi.

21.5 In caso di inadempimento definitivamente accertato in capo a CEC, conseguente a errore od omissione nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la responsabilità di CEC sarà in ogni caso contenuta entro i limiti del valore del contratto medesimo.

22 GERARCHIA DELLE FONTI CONTRATTUALI

Nel caso in cui una o più clausole delle presenti Condizioni Generali e/o dei Regolamenti di riferimento risultassero in contrasto con il contenuto del singolo contratto di incarico o con separate pattuizioni tra CEC e l'Organizzazione, dette clausole prevarranno, salvo che i diversi contrastanti patti siano stati conclusi per iscritto sotto pena di nullità con l'esplicita precisazione della volontà delle Parti di derogare alle presenti Condizioni Generali e/o ai Regolamenti di riferimento e l'espressa indicazione delle clausole derogate.

23 USO DEL MARCHIO

L'uso del marchio CEC e/o del numero identificativo di CEC da parte delle Organizzazioni è consentito esclusivamente con le modalità alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti di certificazione applicabili (vedere All. A).

24 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE

24.1 Le regole sull'uso del marchio di cui ai regolamenti richiamati al precedente paragrafo 23 si estendono alla comunicazione (anche pubblicitaria), che l'Organizzazione intenda fare in merito alle certificazioni rilasciate da CEC.

24.2 In particolare, nelle suddette attività, l'Organizzazione dovrà avere cura di specificare la tipologia di certificazione rilasciata da CEC e le eventuali limitazioni o condizioni poste da CEC stesso.

25 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO DI CEC

25.1 CEC si impegna a informare l'Organizzazione dell'eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell'accREDITAMENTO applicabile, nonché a supportare la stessa nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato.

25.2 CEC non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Organizzazione dalla rinuncia/sospensione/revoca dell'accREDITAMENTO; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, eventualmente anche particolari, sono trattati da CEC, quale Titolare del trattamento, a fini precontrattuali e contrattuali e per i correlati adempimenti fiscali, legali, amministrativi, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il trattamento dei predetti dati è effettuato da personale autorizzato e da società terze nominate Responsabili del trattamento, con strumenti cartacei ed elettronici e per i tempi specificati nell' Informativa Privacy, disponibile e scaricabile dal sito internet www.consorziocec.com, a cui si rimanda, così come per i diritti riconosciuti agli interessati, esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento, con le modalità ivi previste.

27 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra CEC e l'Organizzazione relativamente all'applicazione, all'esecuzione e/o all'interpretazione delle presenti Condizioni Generali, dei Regolamenti e/o del singolo contratto di incarico sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

La legge applicabile è quella italiana, alle cui disposizioni in materia si rinvia.

28 SEGNALAZIONI/RICORSI

28.1 L'Organizzazione ha la facoltà di presentare segnalazioni/ricorsi in merito alle decisioni di CEC, indicando i motivi di dissenso, entro trenta giorni dalla data in cui sia venuta a conoscenza della decisione.

Ogni segnalazione/ricorso dovrà essere gestita in accordo con quanto previsto dalla Procedura PR 06 "Gestione di reclami, ricorsi e contenziosi", disponibile sul sito del CEC.

ALL. A Elenco dei documenti specifici di certificazione

Nella tabella seguente sono riportati i regolamenti applicabili e altri documenti applicabili per le specifiche attività di certificazione svolte da CEC.

Tali documenti sono disponibili all'indirizzo <http://www.consorzioccc.com> e sono applicabili nella loro ultima revisione valida.

	ATTIVITÀ	REGOLAMENTO APPLICABILE	ACCREDITAMENTO / AUTORIZZAZIONE
A.1	Regolamento Certificazione PED	CEC PR 16	Si
A.2	Regolamento Certificazione TPED	CEC PR 07	Si
A.3	Regolamento Certificazione SPVD	CEC PR 19	Si
A.4	Regolamento Certificazione ATEX	CEC PR 08	Si ⁽¹⁾
A.5	Regolamento Certificazione Decreto 18 Giugno 2015	CEC PR 17	Si
A.6	Regolamento Verifiche di Esercizio	CEC PR 13	Si
A.7	Regolamento DPR 462/01	CEC PR 20	Si
A.8	Procedura "Gestione di reclami, ricorsi e contenziosi"	CEC PR 06	--

Note:

(1): Autorizzazione ministeriale in corso.